



Memoria relativa all'audizione sul progetto di legge Amorese Mollicone
“Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore
relativo alle fotografie” Atto camera 2224
10 giugno 2025 – Relatore: Laura Ballestra

Ringrazio il Presidente Mollicone e la Commissione per averci invitato a esprimere il nostro parere su questo provvedimento che coinvolge il mondo delle biblioteche, all'interno del quale l'**Associazione italiana biblioteche** AIB è l'Associazione maggiormente rappresentativa.

Pur condividendo la volontà del progetto di legge di valorizzare la professionalità dei fotografi, AIB ritiene che le modifiche introdotte dalla suddetta proposta possano compromettere il complesso equilibrio tra la tutela dell'autore e l'interesse generale all'accesso alla conoscenza, alla cultura, all'eredità culturale delle comunità.

Le **biblioteche italiane**, diffuse su tutto il territorio nazionale, operano per la valorizzazione e conservazione della memoria collettiva e tutelano il patrimonio conoscitivo e documentale del Paese.

Nei contesti periferici sono spesso le uniche istituzioni in grado di valorizzare l'eredità immateriale e materiale delle comunità, patrimonio che spesso assume la forma di fotografie che entità private – famiglie, imprese, associazioni – e entità pubbliche fanno pervenire alle biblioteche di pubblica lettura. La presenza di ampie raccolte fotografiche di notevole interesse è comunque diffusa anche nelle biblioteche di realtà urbane caratterizzate da maggior presenza di istituzioni culturali.

Negli ultimi decenni, accanto alla donazione delle vere e proprie fotografie, si è diffusa la prassi di depositare presso le biblioteche esemplari digitalizzati, che vanno a costituire preziosi archivi fotografici in grado di documentare la storia e la cultura del nostro Paese.

E' di fondamentale importanza sottolineare che le biblioteche, per la grande maggioranza di proprietà pubblica, trasformano delle semplici raccolte fotografiche – impiegando notevoli risorse - in vere e proprie collezioni, catalogandole e organizzandole.

Solo questa attività rende le fotografie fruibili sia per la **ricerca** - le microstorie contribuiscono non solo ad attestare la vita delle comunità locali, ma anche a consentire di interpretare i fatti storici con nuove modalità - che per le **attività finalizzate alla costruzione della memoria collettiva**: narrazioni, eventi di public history basati sulla documentazione fotografica,

organizzati dalle biblioteche, consentono alle comunità di riconoscersi e ai nuovi membri di apprendere e integrarsi, come auspicato dalla Convenzione di Faro.

Le modifiche proposte renderebbero molto più complesse, e in molti casi praticamente impossibili, tutte queste attività.

Inserire le fotografie semplici tra le opere d'ingegno creativo senza mantenere la distinzione attualmente prevista tra "opere fotografiche" e "semplici fotografie" imporrebbe un **aggravio per le biblioteche, in termini di attività di ricerca degli autori o degli aventi diritto e di eventuali compensi da pagare.**

Le norme attuali prevedono che la protezione e il connesso diritto alla remunerazione decorra dalla data di produzione della fotografia per un periodo di 20 anni. La proposta di legge modifica questo termine portandolo a 70 anni dalla data dello scatto, con la necessità di ricercare gli aventi diritto in un numero di casi molto maggiore rispetto ad ora.

Visto il materiale in questione, molto spesso questa **identificazione può risultare difficoltosa**, perché il fotografo sia difficile da rintracciare o perché ci si trovi nelle categorie previste ai commi 2 e 3 dell'art. 88 della legge in questione, cioè si debbano rintracciare il datore di lavoro o il committente.

Questa difficoltà comporterebbe il rischio di **disincentivare l'utilizzo pubblico di preziose testimonianze per un periodo molto lungo.**

In caso di dubbio sulla sussistenza della protezione, le biblioteche sarebbero costrette ad evitare di catalogare e riprodurre questo materiale per diffonderlo e valorizzarlo, con un **evidente danno per la crescita culturale e della memoria delle comunità.**

Un'ulteriore conseguenza negativa derivante dalle modifiche proposte - sia all'art. 2 che al Capo V del Titolo II della legge - è **l'ostacolo che porrebbe al processo attualmente già in essere di digitalizzazione** degli archivi fotografici già presenti nelle biblioteche di ente locale, di università, di enti di ricerca e culturali e delle biblioteche pubbliche statali. Mentre ora per la maggior parte delle fotografie presenti in questi archivi il periodo di 20 anni dallo scatto consente alle biblioteche di procedere senza ostacoli alla digitalizzazione di tutto quanto prodotto prima del 2005, **le modifiche proposte imporrebbero un'analisi di ogni fotografia prodotta a partire dal 1955 per comprendere se soggetta al diritto esclusivo o meno, rendendo il processo molto più oneroso e lungo.**

Ciò considerato, l'Associazione Italiana Biblioteche ritiene che sia nell'interesse generale il mantenimento delle attuali disposizioni del Capo V del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633, lasciando inalterata la differenza attuale tra opera fotografica e fotografia semplice.